



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

# COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11 DICEMBRE 2013

## 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### RECLAMO n. 17 della società S.S. TORRETTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.56 del 7.11.2013 (ammenda €500,00, penalizzazione di UN punto in classifica).

### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

la reclamante si duole delle sanzioni riportate in epigrafe, irrogate dal Giudice di prime cure.

Le stesse conseguono al comportamento tenuto da soggetto, qualificatosi come Presidente del Torretta, che entrava nello spogliatoio dell'arbitro lo spintonava e lo stratonava tenendolo dalla cravatta, minacciandolo.

il Giudice ha considerato nella determinazione delle pene l'aggravante della recidiva specifica essendo stata la società Torretta sanzionata con la squalifica del campo per episodio analogo (v. C.U. 56 del 7 novembre 2013).

La reclamante rappresenta che le versioni del Commissario di Campo e dell'Arbitro che narrano l'episodio sono discordanti, non avendo l'arbitro fatto cenno al fatto che il soggetto si sia qualificato come Presidente del Torretta.

Tale elemento appare, a detta di questa Commissione, non determinante nella valutazione dell'attendibilità dei rapporti ufficiali e neppure nella qualificazione della fattispecie essendo l'episodio comunque imputabile alla società ai sensi della normativa del C.G.S., in particolare l'art. 4 e l'art. 18.

Appare inconfutabile, inoltre, che l'evento contestato abbia integrato una condotta minacciosa e violenta concretizzatasi, tra l'altro, all'interno dello spogliatoio arbitrale.

Per tale ragione la sanzione del punto di penalizzazione in classifica risulta congrua alla gravità del fatto contestato, tenuto naturalmente e debitamente conto della recidiva specifica. Parimenti congrua l'ammenda comminata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.18 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.62 del 21.11.2013 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013 per posizione irregolare del calciatore De Rose Giorgio).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

la reclamante impugna la delibera del Primo Giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del proprio calciatore De Rose Giorgio nella gara in epigrafe per non aver scontato una squalifica inflittagli nello scorso Campionato Regionale Juniores.

Il Giudice ha fondato la sua decisione – ai sensi dell'art. 22, comma 6, C.G.S. - sul fatto che il calciatore De Rose ha disputato le gare del Campionato Promozione della società di appartenenza, la Luzzese, del 15.09.2013 (contro la Promosport), del 22.09.2013 (contro la Garibaldina), del 29.09.2013 contro il Torretta), del 13.10.2013 (contro il Real San Marco) e del 20.10.2013 (contro la Roccabernarda) senza scontare il residuo di pena (due giornate), atteso che pur se presente in distinta non ha preso parte solo ad una gara del corrente campionato, quella del 6.10.2013 contro la Silana.

Ha partecipato quindi alla gara del 27.10.2013, ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926, in posizione irregolare.

Sostiene a difesa la reclamante che il calciatore De Rose Giorgio non ha preso parte alle gare del Campionato Juniores dell'8.10.2013, del 15.10.2013 e del 22.10.2013, rispettivamente contro Real San Marco, Audace Rossanese e Calcio Acri, rispettivamente prima seconda e terza giornata del predetto Campionato.

Poiché tali gare sono tutte antecedenti alla gara Luzzese Calcio 1965 - San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013, il calciatore ha disputato la gara su cui grava l'odierno ricorso in posizione regolare avendo precedentemente scontato le due giornate di squalifica.

La tesi della reclamante deve essere accolta e con essa il reclamo proposto.

## P.Q.M.

in accoglimento del reclamo si annulla la decisione del Giudice di primo grado e si omologa il risultato conseguito sul campo della gara LUZZESE CALCIO 1965 – SAN FILI CALCIO 1926 (2 - 2) del 27.10.2013;

si dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.19 della Società A.S.D. BOVALINO CALCIO A CINQUE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.66 del 28.11.2013 (ammenda di € 400,00).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che dal rapporto dei due arbitri della gara A.S.D. Soverato C/5 – A.S.D. Bovalino C/5 del 20.11.2013, risulta che:

- al 18° del II tempo, in occasione di un calcio di punizione assegnato al Soverato C/5, un tifoso della società Bovalino C/5 lanciava contro l'arbitro il contenuto di una bottiglia (acqua), bagnandolo;
- "sin dall'inizio della gara" un tifoso della società reclamante proferiva reiteratamente espressioni offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara, colpendolo, inoltre, con uno sputo;
- al 26° del II tempo, il succitato tifoso, in compagnia di un altro sostenitore, entrava abusivamente sul terreno di gioco e teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, costringendolo a sospendere la gara per qualche minuto, "per poi riprendere grazie all'intervento di un dirigente del Soverato".

Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha comminato un'ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Bovalino C/5. (cfr. C.U. n.66 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Calabria).

Le ragioni addotte dalla reclamante appaiono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto dei due arbitri in modo puntuale, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S).

L'adita Commissione, inoltre, ritiene la sanzione impugnata congrua ed adeguata ai fatti verificatisi.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.20 della Società U.S.D. CARRAO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale nr.22 del 21.11.2013 (squalifica del calciatore capitano MURFONE Maurizio fino al 14/5/2014, squalifica del calciatore MAZZACANE Michele per OTTO gare).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;

## RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara Real Fondo Gesù – U.S.D. Carrao del 17.11.2013, risulta quanto qui di seguito riportato:

- al termine della gara, all'interno degli spogliatoi, il calciatore della società U.S.D. Carrao, Mazzacane Michele, preferiva verso il direttore di gara frasi gravemente minacciose;  
- nel frattempo, un altro calciatore della società suddetta, non riconosciuto dall'arbitro "a causa della confusione creatasi in quel momento", tirava con violenza una scarpa da calcio contro il succitato ufficiale di gara, senza colpirlo.

Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato Mazzacane Michele per otto gare effettive e, ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.G.S., il capitano del Carrao, Murfone Maurizio, fino al 14/5/2013 (C.U. n.22 del 21/11/2013 della Delegazione Provinciale di Crotona).

La reclamante contesta quanto affermato dal direttore di gara relativamente ai fatti ascritti al Mazzacane, sostenendo che lo stesso avrebbe protestato nei confronti dell'arbitro "ma sempre nei limiti della correttezza".

La reclamante, inoltre, indica quale autore dei fatti per i quali è stato squalificato il capitano Murfone Maurizio, ex art.3, comma 2, del C.G.S., il calciatore del Carrao Olivadese Gabriele, "per sua stessa ammissione" (indicato in distinta col n.16).

I fatti contestati al calciatore Mazzacane Michele, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S.).

Tuttavia, la relativa sanzione appare eccessiva in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti stessi e, pertanto, appare conforme a giustizia operare una congrua riduzione della stessa.

Relativamente, invece, alla squalifica comminata al capitano del Carrao, Murfone Maurizio, ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.G.S., questa Commissione prende atto della dichiarazione della società reclamante riportata poc'anzi. Pertanto, ai sensi del I cpv. del succitato art.3, si procede alla revoca della squalifica inflitta al calciatore Murfone, essendo venuta meno la relativa responsabilità nel momento dell'individuazione dell'effettivo autore del fatto. Di conseguenza, vanno trasmessi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Olivadese Gabriele.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, dispone di:

ridurre la squalifica inflitta al calciatore MAZZACANE Michele a QUATTRO gare effettive;

revocare la squalifica irrogata al calciatore capitano MURFONE Maurizio;

trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotona per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Olivadese Gabriele;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.21 della Società A.S.D.SAN COSTANTINO CALABRO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica dell'allenatore NICOLINO Mario fino al 20/2/2014, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 30/6/2014, squalifica del calciatore COMERCI Roberto fino al 20/1/2014, squalifica del calciatore VENTRICE Tonino per CINQUE gare, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso per QUATTRO gare).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 10 gennaio 2014;

## P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 10 GENNAIO 2014.

**RECLAMO n.22 DEL Sig.BARILARI Sergio (tesserato della Società A.S.D.San Costantino Calabro avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica fino al 30/6/2015).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante del reclamante;  
rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 10 gennaio 2014;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 10 GENNAIO 2014.

**RECLAMO nr.20 del Sig.COSTANZO Valerio (tesserato della Società A.S.D. Grimaldi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.66 del 28.11.2013 (squalifica per TRE gare).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Grimaldi – A.S.D. Trebisacce del 24.11.2013, risulta che, al termine dell'incontro, il calciatore dell'A.S.D. Grimaldi, Costanzo Valerio, rivolgeva parole offensive nei confronti di organi federali e verso una parte dei sostenitori presenti in tribuna.

Il Giudice di primo grado, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore suddetto per tre gare (*v. C.U. n.66 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Calabria*).

Il Costanzo, nel reclamo a sua firma, contesta quanto affermato dal direttore di gara, sostenendo di essersi rivolto ad un dirigente della propria squadra presente in tribuna, senza pronunciare alcuna espressione offensiva nei confronti degli organi federali.

Tuttavia, i fatti contestati al calciatore Costanzo Valerio, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S) e la sanzione irrogata appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.24 della Società C.S. SPORTIME**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 SGS del 21.11.2013 (punizione sportiva della perdita della gara-Torneo Esordienti- del 17/11/2013 Geos Sporting Club – Sportime con il punteggio di 0-3, ammenda di € 10,00, penalizzazione di TRE punti in classifica).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che la società reclamante impugna la decisione di primo grado con la quale è stata sanzionata (insieme alla società avversaria) con la punizione sportiva della perdita della gara Pol D. Geos Sporting Club – C.S. Sportime s.a.s. del 17.11.2013 col punteggio di 0-3, a seguito della presa d'atto da parte del Giudice di prime cure "della dichiarazione congiunta dei due presidenti delle società antagoniste di avere di comune accordo disputato la gara in campo non omologato" (*Cfr. C.U. n.10 del 21.11.2013 della Delegazione Distrettuale di Rossano-Attività Giovanile*).

Il reclamo proposto, tuttavia, deve considerarsi inammissibile, non avendo la reclamante adempiuto all'obbligo stabilito dall'art.46, punto 5, del C.G.S., di inviare copia dello stesso alla controparte.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO nr.25 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 62 del 21.11.2013 (gara ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013 - posizione irregolare del calciatore Spadafora Santo).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo

## RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo Giudice che non ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore Spadafora Santo della Società San Fili Calcio 1926, nella gara in epigrafe, per non aver scontato una squalifica comminata a seguito di espulsione relativa ad una gara di Coppa Calabria (Grimaldi – Luzzese Calcio del 17.10.2012).

In primo grado il Giudice ha sancito la legittimità della partecipazione alla gara del calciatore secondo il principio sancito all'art. 19, comma 11, C.G.S., secondo cui le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 (tra cui le squalifiche), inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni: di conseguenza le squalifiche inflitte in tali competizioni si scontano nelle "Coppe".

La reclamante si duole contestando la tesi ed asserendo che la normativa da applicare è quella dettata all' art. 22, comma 6, avendo il calciatore Spadafora cambiato società nell'ultimo anno.

La formulazione delle norme citate appare assolutamente chiara e tale da considerare corretta l'interpretazione del Giudice di prime cure che ha applicato l'art. 19 C.G.S..

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi